



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

ORGANISMI SPORTIVI DSA, EPS, AB

Provvedimento n. 3

del 12 febbraio 2020

Oggetto: Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche "A.S.D. ENDAS CLUB GIRAMONDO", CF 91006520455 - Nullità iscrizione.

IL SEGRETARIO GENERALE

- VISTO** l'art. 7 del Decreto Legge n. 136/2004, convertito nella Legge n. 186/2004, secondo cui il CONI è unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società ed associazioni sportive dilettantistiche;
- VISTO** il "Regolamento di Funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche" di cui alla delibera del Consiglio Nazionale n. 1574 del 18 luglio 2017;
- VISTO** l'art. 7 rubricato "Nullità delle iscrizioni", comma 1) del Regolamento per cui *"sono nulle le iscrizioni al registro delle Associazioni/Società che: a) abbiano il Codice Fiscale oppure il numero di Partita IVA, se obbligatorio, errato; b) all'esito dei controlli effettuati dal CONI sui dati e sulla documentazione presente nel Registro, non risulti dimostrato che l'Associazione/Società fosse in possesso fin dal momento dell'iscrizione di tutti i requisiti indicati all'art. 3"*;
- VISTA** la nota del 02/12/2019 con la quale l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Massa Carrara, informava il CONI del controllo effettuato a carico della "A.S.D. ENDAS CLUB GIRAMONDO", CF 91006520455, per gli anni di imposta 2017 e 2019, il cui esito aveva evidenziato il mancato svolgimento di attività sportiva organizzata o promossa dall'associazione suddetta ravvisando invece lo svolgimento esclusivo di attività di ristorazione;

VISTA

l'iscrizione in data 09/12/2009 conseguita dalla "A.S.D. **ENDAS CLUB GIRAMONDO**", CF **91006520455**, quale affiliata ENDAS con numero/codice affiliazione 9FA29 valida sino al 31/12/2009 e rinnovata dall'Ente per gli anni sportivi in scadenza al 31/12/2010, 31/12/2011, 31/12/2012, 31/12/2013, 31/12/2014, 31/12/2015, 31/12/2016, 31/12/2017, 31/12/2018 e 31/12/2019;

PRESO ATTO

della nota del 12/12/2019 con la quale il CONI ha comunicato all'Ente ENDAS l'avvio del procedimento amministrativo finalizzato alla verifica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione e la permanenza nel Registro, con richiesta dell'elenco dettagliato delle proposte sportive dilettantistiche, la cui titolarità sia da riferirsi esclusivamente all'Ente ENDAS, alle quali l'associazione ha preso parte, corredato di tutti i tesserati ENDAS dell'associazione, unitamente agli identificativi degli altri affiliati partecipanti alle medesime attività, distinguendo tra atleti/praticanti, dirigenti ed istruttori/tecnici;

PRESO ATTO

che il CONI, nella nota di cui in menzione, dava notizia al Legale Rappresentante dell'associazione dell'avvio del procedimento finalizzato alla verifica dei requisiti idonei all'iscrizione ed alla permanenza nel Registro nel rispetto della normativa CONI anche ai fini dei provvedimenti previsti agli artt. 6 e 7 del Regolamento di Funzionamento del Registro;

PRESO ATTO

della nota del 10/01/2020 con la quale l'Ente ENDAS ha inoltrato una relazione, redatta dal proprio Comitato territoriale di competenza, dalla quale si evince che l'associazione, oltre alle attività svolte autonomamente, ha partecipato sin dal primo anno di affiliazione alle attività sportive e formative organizzate dall'ENDAS, limitandosi però a partecipare ogni anno dal 2009 al 2015 ad un solo torneo di dama e ad un convegno di doping, nel 2016 ad un torneo di burraco, nel 2017 ad un corso di nordic fitwalking e ad un campionato di dama, nel 2018 ad un corso di ginnastica e per ultimo nel 2019 ad un'attività sportiva di nordic fitwalking;

RILEVATO

che per le suddette attività, ciascuna della durata di pochi giorni, in rappresentanza dell'associazione risulta aver sempre partecipato un solo tesserato e che, anche per la stagione 2019, l'ENDAS ha trasmesso al Registro CONI, a sostegno dell'iscrizione, complessivamente solo quattro atleti tesserati;

RITENUTI

pertanto, non confermati da parte dell'Ente ENDAS i requisiti di cui all'art. 3, c. 1 lett. e) - lett. f) della succitata normativa, negli anni dal 2009 al 2019,

DISPONE

- la nullità dell'iscrizione, ai sensi dell'art. 7, comma 1 lett. b) del Regolamento Funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, della **"A.S.D. ENDAS CLUB GIRAMONDO"**, CF **91006520455**;
- di addebitare all'Ente di Promozione Sportiva ENDAS la riscontrata violazione alle disposizioni CONI, anche per gli effetti dell'art. 23 – "Sanzioni" del Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva;
- la comunicazione di tale provvedimento all'Agenzia delle Entrate per le attività di competenza.

Segretario Generale
Carlo Mornati

